



**CITTA' DI TEANO**  
PROVINCIA DI CASERTA

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
DELLE PERFORMANCE**

.....

Prot. n. 1363  
del 20/12/19

**Teano, 10 dicembre 2019**

Al Signor Sindaco  
Dott. Dino D'Andrea  
Al Vice Sindaco Alessandro Pinelli  
All'Assessore Bruna Balbo  
All'Assessore De Fusco Carmine  
All'Assessore Palmiero Nicola  
All'Assessore Natale Carmen  
Al Segretario Generale

Ai responsabili P.O.

**LORO SEDI**

**Oggetto: trasmissione verbale dell'O.I.V. n. 28 del 10/12/2019**

**Per vostra opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali si  
trasmette il verbale di cui in oggetto.**

**Teano, 10/12/2019**

**L'O.I.V.**

**Dott. Gaetano Santonastaso**



*Città di Teano*



*Provincia di Caserta*

*Teano Città dello Storico Incontro - 26 ottobre 1860*

## Verbale n. 28

### **Oggetto: Proposta di adozione di un Peg provvisorio ad inizio anno**

Verbale n. 28 del 10 dicembre 2019

L'anno 2019 il giorno 10 dicembre, si è riunito, presso la sede comunale, l'organismo indipendente di Valutazione nelle persone di:

- dott. Gaetano Santonastaso - Presidente;
- Pierina Pettrone assistenza tecnica dell'Organismo di valutazione;

Anche quest'anno con la chiusura delle attività dell'anno 2019, il comune di Teano conferma le forti difficoltà già riscontrate e rilevate da codesto organismo nelle attività di pianificazione e programmazione del comune di Teano: ritardo cronico dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (P.E.G.) con l'allegato piano degli obiettivi. Stando alle indicazioni della normativa in essere, esso è deliberato dalla Giunta Comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio. Nei fatti, questo nel caso del Comune di Teano è approvato ben oltre il 31 dicembre di ogni esercizio, a fine anno - Dicembre. Questo ritardo si scontra contro le indicazioni legislative e normative oltre che con le buone prassi.

Si sottolinea che per gli enti locali le disposizioni del d.lgs. 150/2009 trovano applicazione nei limiti di cui all'art. 16 del predetto decreto e l'art. 169 del d.lgs. 267/2000 espressamente prevede che "il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Economico di Gestione".

La sfasatura temporale determina una non corretta attuazione della fase di pianificazione e programmazione, del DUP (prima R.P.P.), del PEG e dell'allegato Piano degli Obiettivi. Un ciclo

che nella vita dell'Ente, non rappresenta solo un adempimento formale, ma è il motore dello sviluppo dell'azione operativa dell'organizzazione comune. Il P.E.G. è lo strumento mediante il quale, dopo aver definito il quadro complessivo delle risorse disponibili per l'amministrazione, si assegnano ai componenti l'organizzazione obiettivi e risorse.

Per evitare queste criticità il decreto n. 74/2017, ha previsto per le regioni e gli enti locali l'obbligo di adeguare, nell'esercizio della propria autonomia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, c. 2, 7, 9 e 15, c.1, dove è stabilito che si provveda all'attuazione di ulteriori disposizioni, tramite accordo in sede di Conferenza unificata.

Quanto ai meccanismi premiali, si dispone che gli enti territoriali si adeguino (entro sei mesi dall'entrata in vigore avvenuta il 22 giugno 2017) alle previsioni dell'articolo 19 (oltre che, come già disposto nel testo originario, agli artt. 17, c. 2, 18, 23, cc. 1 e 2, 24, cc. 1 e 2, 25, 26 e 27, c. 1), mentre sono abrogate le altre norme che attribuivano agli stessi enti la potestà a disciplinare in autonomia il proprio sistema per fasce.

In particolare, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 8 del D.lgs. n. 74/2017 prevede due adempimenti fondamentali:

A) IL PIANO DELLE PERFORMANCE che le amministrazioni pubbliche, redigono, approvano e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno entro il 31 gennaio.

*Il Piano della performance è un documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo che:*

- *individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi,*
- *definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione (performance organizzativa o di sistema),*
- *definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (performance individuale).*

B) La RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE che, entro il 30 giugno di ogni anno, è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione. *La Relazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.*

Per gli Enti Locali sono previste misure di semplificazione in quanto:



- a) **il piano dettagliato degli obiettivi** (di cui all'art. 108, comma 1, TUEL) e il **PIANO DELLA PERFORMANCE** (di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), sono unificati organicamente nel PEG (cfr. art. 169 TUEL : *il Peg individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi*)
- b) la **Relazione sulla performance** può essere unificata al **rendiconto della gestione** (di cui all'articolo 227 TUEL).

La mancata adozione del Piano della performance e della Relazione sulla performance ha delle conseguenze che si vorrebbero evitare:

La disciplina in esame infatti impone divieti, nonché responsabilità :

- *divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti*
- *divieto di assunzioni di personale o di conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;*
- *l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione.*

Tutto ciò premesso, l'Organismo di Valutazione e della Performance ritiene utile attuare ad inizio anno a partire dal prossimo Gennaio un **PEG provvisorio**.


Tale soluzione è ritenuta auspicabile anche dalla **Sezione Autonomie della Corte dei conti** (si confronti ad es. la deliberazione n. 18/14) che ha evidenziato la necessità che gli Enti si dotino di strumenti provvisori d'indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio, il Peg provvisorio e/o direttive vincolanti degli Organi di governo.

In tal senso vanno anche visti gli atti di indirizzo ex art. 49 TUEL, volti a sopperire all'assenza, per parte dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione.

Il presente Verbale è trasmesso:

- al Sindaco e ai componenti della Giunta
- ai Responsabili apicali dell'Ente per il compimento della prevista attività

Il supporto tecnico



Il Presidente

